



## SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 49/2022 del 31/05/2022

**OGGETTO** : APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di Maggio Palazzo Comunale, alle ore 1515

### IL CONSIGLIO

1	COLETTA DAMIANO	P	18	FATICONI MARIO	P
2	TIERO RAIMONDO	P	19	FIORE DANIELA ARMIDA	P
3	ANTONNICOLA GIANFRANCO	A	20	IAVARONE DINO	P
4	ANZALONE MAURO	P	21	MAJOCCHI LEONARDO	P
5	BELVISI ROBERTO	P	22	MALANDRUCCOLO TOMMASO	P
6	BONO GIANLUCA	P	23	MIELE GIOVANNA	A
7	CAMPAGNA VALERIA	P	24	MUZIO ANNALISA	P
8	CARNEVALE MASSIMILIANO	A	25	PAGLIARI ALESSIO	P
9	CELENTANO MATILDE ELEONORA	P	26	PANNONE FRANCESCO	P
10	CHIARATO ANDREA	P	27	PROIETTI GIANMARCO	P
11	COLAZINGARI MASSIMILIANO	P	28	RANALDI NAZZARENO	P
12	COLETTA FLORIANA	P	29	RANIERI EMILIO	P
13	COLUZZI GIUSEPPE	P	30	SCALCO RENZO	P
14	DE AMICIS ENZO	P	31	TRIPODI CATERINA VALERIA	A
15	DELLAPIETA' ROBERTA	P	32	VALLETTA VINCENZO	A
16	DI COCCO GIANLUCA	P	33	ZACCHEO VINCENZO	P
17	FANTI PATRIZIA	P			

**PRESIEDE RAIMONDO TIERO**  
**ASSISTE MANZO DOTT.SSA SIMONA**

**ORIGINALE**



Il dirigente Dott. Quirino Volpe, responsabile del Servizio Entrate, su indirizzo di dell'Assessore Dott. Massimo Mellacina

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)"

la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree mercatali, che dal 2021 sono assoggettate al canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie

la TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In particolare: • il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;

- il presupposto per l'applicazione della TARI, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati insistenti nel territorio del Comune;

l'articolo 1 della Legge 147/2013, ai commi 650 e 651, prevede che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.

- l'art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013 secondo il quale le tariffe della TARI sono commisurate sulla base dei criteri determinati dal "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158 del 1999;

il comma 654 della richiamata Legge 27/12/2013 n. 147 dispone che nella commisurazione della tariffa "*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente.....*;

il comma 655 ai sensi del quale: "*Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art 33 bis del decreto legge 31/12/20007, n. 248, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2008,n.31*", che secondo quanto stabilito dalla determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF";

l'art. 1 comma 683, della Legge n.147 del 2013, stabilisce che: "*il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*";

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

con Deliberazione di C.C. n. 78 del 23/09/2014 è stata istituita la TARI ed approvato il "Regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti " ;



- con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2020 del 04/06/2020 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), modificato con le Deliberazioni di C.C. n. 49/2020 del 22/09/2020 e n. 46 del 30/06/2021 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visti :**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, integrato dall'art 27 comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di approvazione"*;

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

L'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 309 del 30/12/2021) con il quale è stato differito al 31/03/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

**Vista** la legge n. 15 del 25 febbraio 2022 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228"*, (art.3, comma 5 sexies decies) recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato prorogato al 31 maggio 2022;

l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*;

l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"*.

- il comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, secondo il quale *:" il comune con il Regolamento di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall' art. 8, per*



*l'approvazione del bilancio di previsione, può introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste dal comma 659, dell'art 1 della L.147/2013;*

#### **Rilevato che :**

con legge 14/11/1995 n. 481 è stata istituita ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore;

l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba definire *un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]*;

in particolare l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità ( nel nostro caso ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;-

inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

*“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);

*“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo”* (lett.h);

pertanto a decorrere dall'anno 2020, il metodo tariffario da seguire nell'elaborazione del piano economico finanziario della TARI è oggetto di disciplina da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), a cui la legge di bilancio per il 2018 (l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ) ha attribuito importanti funzioni di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti;

#### **Considerato che :**

L'ARERA ha assunto diverse deliberazioni e determinazioni in tema di rifiuti, tra le quali si evidenziano:

la deliberazione n. 443 del 31/10/2019, con cui sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono. Tale deliberazione, nell'allegato A, individua il metodo per la costruzione del Piano Economico Finanziario: il Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) che, rispetto al previgente Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) individuato dal D.P.R. 158/99, si differenzia quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di determinazione dei costi;

con la successiva deliberazione 138/2021/R/RIF l'Autorità ha avviato un ampio procedimento partecipativo, per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, prospettando l'adozione di nuove misure;

con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, stabilendo nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto. Il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;



con la deliberazione **363/2021** l'Autorità di regolazione per l'Energia Elettrica Reti ed Ambienti (ARERA) all'art. 7 comma 7.1);ha previsto che il Comune o Gestore predisponga il Piano Economico Finanziario (PEF) per il quadriennio 2022-2025, e che l'Ente Territoriale Competente (il Comune di Latina in quanto l'Ato non è stata ancora istituita ) verifichi quanto trasmesso, e approvi successivamente il PEF, trasmettendolo ad ARERA ;

in particolare all'art. 7 comma 7.8 è disposto che :*"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2"*;

**le citate deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999.**

**Vista** la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il **Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF– Allegato A alla predetta delibera) ;**

**Osservato** altresì il contenuto di cui all'articolo 2 della Deliberazione citata al punto precedente, che si richiama di seguito: "Art. 2 – Disposizioni in materia di standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi previsti 2.1 L'Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono, può prevedere l'applicazione di standard qualitativi migliorativi e/o ulteriori rispetto a quelli individuati dal TQRIF.

**Vista** e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 31/03/2022, con cui, in ossequio a quanto stabilito da Arera (ART. 3 – TQRIF, Allegato A DELIBERAZIONE n. 15/2022/R/RIF ARERA) è stato individuato lo schema Regolatorio della gestione del Servizio rifiuti per il Comune di Latina per il periodo 2022/2025 **nello schema I "livello qualitativo minimo"**;

**Dato atto** che che per **le gestioni ricomprese nello Schema I** non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità (art. 58.2) mentre sono vincolanti gli standard generali di qualità stabiliti all'interno del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall' Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31.05.2022, con cui è stato approvato il piano finanziario (PEF) per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il 2022-2025 del Comune di Latina, redatto in conformità a quanto disposto dalla delibera ARERA 363/2021 articolato nei seguenti elaborati allegati a tale provvedimento quali parti integranti e sostanziali:

**1)Piano Economico Finanziario 2022-2025 ;**

**2)la "Relazione di Validazione" della soc. IDEAPUBBLICA Srl, in atti con prot. n° 97371/2021 con la quale ha validato il PEF 2022-2025, giusto incarico affidato con Determinazione Dirigenziale n° 276 del 02/03/2022;**

**Visto** il Prospetto Economico Finanziario da cui risulta il costo complessivo del servizio per l'anno 2022 pari ad Euro 26.406.772,00 ed articolato come segue:

<b>Determinazione dei costi del Tributo</b>		<b>2022</b>
		<b>(€)</b>
+	Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (TV)	15.075.293,00
+	Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (TF)	11.435.928,00
-	Detrazioni di cui la comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 (Parte variabile)	-104.449,00
=	<b>Totale Componenti di costo della Tariffa</b>	<b>26.406.772,00</b>



**Dato atto** che la Commissione Consiliare Ambiente ha esaminato il Piano Finanziario anni 2022-2025 ed ha espresso parere favorevole, giusto estratto del verbale;

**Visto che** con lo stesso atto deliberativo è stata anche ratificata la Delibera di Giunta Municipale n° n. 63 del 31/03/2022 in merito all'approvazione dello schema regolatorio, da parte del Consiglio Comunale;

- la Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019 inerente la pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e la loro modalità di trasmissione al MEF che, nel ribadire l'inapplicabilità delle tariffe dell'anno di competenza, ancorchè già approvate e pubblicate, prima del 1<sup>a</sup> dicembre di ciascun anno, *prevede che l'ente nello stabilire le modalità del pagamento delle rate in acconto possa optare per una semplice ripartizione dell'imposta riferita all'esercizio precedente piuttosto che prendere in considerazione la situazione aggiornata, tenendo conto quindi delle variazioni nel frattempo intervenute (superfici, numero occupanti, ecc....);*

- l'art. 38 bis del DL n. 124/2019 convertito dalla Legge n. 157/2019 che, apportando modificazioni all'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 504/1992 prevede, a decorrere dal 1° giugno 2020, modifiche sostanziali alle modalità di riversamento del Tributo per l'esercizio delle Funzioni Ambientali alla Città Metropolitana, demandando ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione di tale disposizione

- con decreto del Mef del 1° luglio 2020 è stato previsto che, per le annualità 2021 e successive, il Tefa e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate. La struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo, riscossi a titolo di Tari o tariffa avente natura corrispettiva e di Tefa, rispettivamente, al comune e alla corrispondente provincia o città metropolitana, secondo il codice tributo e il codice catastale indicato nel modello F24;

**Vista** la nota del Servizio Ambiente, del 17/05/2022, Prot. n.98922/2022, con cui sono stati comunicati i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti raccolti sul territorio comunale nell'anno 2021, pari ad un totale di kg. 68.570.836, di cui kg 45.218.880 da raccolta indifferenziata e kg 23.351.956 da raccolta differenziata ;

**Atteso** che la TARI:

- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (commi 667 e 668, art. 1 .L. n. 147/2013);

- si compone di una quota fissa e una variabile a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;

**TENUTO** conto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651 della Legge 147/2013, il comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (regolamento recante le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), lo stesso utilizzato per l'applicazione della TIA e della TARES;

- questo Comune applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/1999, a partire dall'anno 2006;

**RILEVATO CHE :**

- che l'art. 1, comma 654, .L. n. 147 del 27 dicembre 2013 ( legge di Stabilità 2014), prevede, quale che sia il metodo utilizzato per la determinazione della tariffa, che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere, assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 3 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";*

- che il comma 658 stabilisce che *:"nella modulazione della tariffa, sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibili alle utenze domestiche ";*

che al comma 659 riconosce *altresi ai Comuni la facoltà di "prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni in caso di: a) abitazioni con unico occupante; b)abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";*



- al comma 660 dispone inoltre che il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso *“la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

**Considerato che:**

- l'art. 26 del vigente Regolamento Tari (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 04/06/2020) stabilisce,fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 24, che:*“il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147”*;

- ai sensi dell'art.33 bis della legge 28/02/2008 n. 31, è previsto un contributo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche stimato prudenzialmente in € 104.449,00, sulla base dei dati del contributo per l'anno 2020, in considerazione delle erogazioni operate negli esercizi precedenti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tale importo viene sottratto dal costo relativo alla quota fissa della tariffa delle utenze non domestiche che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

**CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE:**

- l'art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che *“la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”*;

- in tema di articolazione della tariffa il D.P.R. 158/99 prevede la ripartizione delle entrate tariffarie per fasce d'utenza, suddivise in domestiche e non domestiche, specificando che :

per le utenze domestiche l'art. 5. del D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata, sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti) e i riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono operati non in maniera proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

Nel dettaglio:

- la quota fissa (*TFd*) della tariffa è data dal prodotto della quota unitaria (espressa in €/mq) per la superficie dell'abitazione (indicata in mq) corretta per un coefficiente di adattamento (*Ka*). I valori di tale coefficiente di adattamento (che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza)sono riportati nelle tabelle 1a e 1b del d.P.R. 158/99 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente;

- la quota variabile (*TVd*) si ricava come prodotto della quota unitaria (espressa in kg) per un coefficiente di adattamento (*Kb*) per il costo unitario (€/kg). I valori del coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti in funzione del numero di componenti del nucleo familiare (*Kb*) sono riportati nelle tabelle 2 del d.P.R. 158/99;

- **per le utenze non domestiche** (per le quali il citato decreto enuclea trenta categorie di attività):

1) la quota fissa (*TFnd*) è determinata per ogni singola utenza come prodotto della quota unitaria (in €/mq) per la superficie del locale assoggettabile a tariffa, in mq, per il coefficiente potenziale di produzione di rifiuti (*KC*), il quale tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuti connesso alla tipologia di attività.

Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente è determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nelle tabelle 3a e 3b del DPR n. 158/99..

2) per la quota variabile (*Tv nd*), il comma 2 dell'art. 6, prevede la possibilità di applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche per gli enti locali che non hanno organizzato un sistema di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti, in tal caso per l'attribuzione della quota variabile questa è data dal prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie del locale (in mq) parte variabile della tariffa, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, risultante da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività;

- che la definizione della concreta tariffa costituisce esercizio di discrezionalità espressiva dell'orientamento politico

- amministrativo, consacrato negli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, in quanto tali insindacabili in sede giudiziaria, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza (Cons. Stato Sez. V, 10-02-2009, n. 750; Cons. Stato Sez. V, 10-07-2003, n. 4117; Cass. civ., 06-11-1981, n. 5849);

**Considerato che:**

- l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;



- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31.05.2022, è stato approvato il piano finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per periodo 2022/2025 del Comune di Latina, redatto in conformità a quanto disposto dalla delibera ARERA363/2021 le cui componenti di costo di gestione di servizi di igiene urbana, ammontano a complessivi €. **26.406.772,00**

**Rilevato altresì che:**

i coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal D.P.R. n. 158/99, per cui per le utenze domestiche, la parte fissa è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare, mentre la parte variabile è data da una quota unitaria dei costi variabili e da un coefficiente di produttività variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;

**Ritenuto opportuno:**

- confermare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, allegati alla Deliberazione di C. C n. 80/2014 del 29/09/2014, quale parte integrante e sostanziale, relativa alla determinazione del listino tariffario della TARI 2014;

**Considerato:**

che per l'anno 2022, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario approvato è pari €. 26.406.772,00 derivante dal dettaglio dei costi riportato nell'analisi del piano stesso, viene suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa, riassunte nelle percentuali indicate nella seguente tabella :

Utenze	Costi fissi	Costi variabili	Totale	Costi fissi	Costi variabili
Domestiche	€ 6.747.197,52	€ 10.052.921,75	€ 16.800.119,27	59,00%	67,15%
Non domestiche	€ 4.688.730,48	€ 4.917.922,25	€ 9.606.652,73	41,00%	32,85%
<b>Totale</b>	<b>€ 11.435.928,00</b>	<b>€14.970.844,00</b>	<b>€ 26.406.772,00</b>		
	43,31%	56,69%	100,00%		

**Pertanto** i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a €. **11.435.928,00**

pari al 43,31% del totale dei costi;

i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a € **14.970.844,00** pari al 56,69% % del totale dei costi;

che dovendosi procedere, quindi, al riparto dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche, dovendo operare una scelta discrezionale, anche sulla base di quanto determinato negli esercizi precedenti agevolando le utenze domestiche, come previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, nel 2018 con la **Deliberazione di C.C n° 16/2018 del 08/03/2018**, tenuto conto anche dell'andamento nel corso del 2017 della raccolta differenziata che ha subito una flessione, con contestuale aumento dei costi per il conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato, sono state leggermente modificate, di un punto le percentuali di incidenza sulla parte fissa dei costi, definite dalla Deliberazione di C.C n.80/2014 del 29/09/2014, relativa all'approvazione del listino tariffario della TARI per l'anno 2014, che erano state confermate sino al 2017, pertanto dall'anno 2018 la percentuale di incidenza delle utenze sulla parte fissa dei costi è stata variata nella misura del 59% per le utenze domestiche e del 41% per le utenze non domestiche, mentre per quanto riguarda la parte variabile della tariffa, la suddivisione dei costi è in base alla potenziale percentuale di produzione dei rifiuti come desunti dall'applicazione dei coefficienti Kd;

che pertanto sulla parte fissa dei costi la percentuale di incidenza delle utenze è pari al 59% per le utenze domestiche e del 41% per le utenze non domestiche, mentre per quanto riguarda la parte variabile della tariffa, la suddivisione dei costi è calcolata in base alla percentuale potenziale di produzione dei rifiuti suddivisi tra : utenze domestiche 67,15% e non domestiche 32,85% ;

che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, applicando gli indici di produzione presunta stabiliti dal D.P.R. n 158/1999:” Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ” nelle tabelle, allegate allo stesso provvedimento, 1.a e 2 per le utenze domestiche, 3.a la 4,a per quelle non domestiche, di seguito riassunte:

1) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: Ka -coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (I suoi valori sono determinati in misura fissa dal metodo normalizzato - tabella 1.a);

2) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche: Kb - coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (metodo normalizzato tabella 2);

3) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche: Kc - coefficiente potenziale di produzione (tabella 3.a);

4) Interventi di produzione Kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche: Kd - coefficiente di produzione kg/mq anno (tabella 4.a);



**Ritenuto** che, concluso il riparto, sulla base delle percentuali individuate, della parte fissa e della parte variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, la determinazione della tariffa per ciascuna delle categoria sopra evidenziata è stata effettuata secondo il listino allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e così costituito:

**Prospetto 1)** Riporta le voci di costi del servizio da coprire con la tariffa, suddivisi in costi fissi e costi variabili, ripartiti tra le categorie di utenza domestica e non domestica (**Allegato Prospetto 1**) I costi fissi sono suddivisi in base alla contribuzione al gettito delle due fasce, secondo le seguenti percentuali: 59% utenze domestiche e 41% utenze non domestiche.

I costi variabili sono suddivisi in base alla **potenziale** produzione di rifiuti con la ripartizione in percentuale dei costi variabili tra : utenze domestiche 67,15% e non domestiche 32,85% ;

**Prospetto 2)** Riporta i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (rispettivamente coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche). I coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal D.P.R. n. 158/99, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal citato D.P.R. n. 158/99, sono stati adottati nella misura minima per le utenze con un numero di componenti maggiore o uguale a 3 e nella misura massima per le utenze con un numero di componenti minore o uguale a 2. Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal D.P.R. n. 158/99 tra un minimo ed un massimo, sono state operate le distinzioni indicate nei prospetti allegati. (**Allegato Prospetto 2**)

**Prospetto 3)** Riporta le superfici soggette a tariffa per le singole tipologie di utenza, sia domestica, sia non domestica, risultanti dall'archivio delle utenze ed individua i costi unitari fissi e variabili sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche. Detta individuazione è stata effettuata in base alle superfici effettive delle singole tipologie di utenza, risultante dagli archivi in possesso dell'Amministrazione. Alle superfici così individuate sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, e Kc e Kd per le utenze non domestiche (**Allegato Prospetto 3**)

**Prospetto 4)** Riporta infine le singole misure tariffarie per utenze domestiche e per utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi di cui al prospetto 1), ai coefficienti di cui al prospetto 2), alle superfici di cui al prospetto 3) ed ai costi unitari di cui allo stesso prospetto 4); (**Allegato Prospetto 4**)

**Preso atto** che l'art. 27 del regolamento comunale ad oggetto : "Tributo giornaliero" prevede per le utenze soggette a tariffa giornaliera, applicabili ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dell'anno solare, la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 % ;

**VISTE** le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti prodotti;

**Visti**, inoltre:

l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Richiamato** il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato con la Deliberazione di C.C. n. 74 del 31.05.2022 (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA



363/2021), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Tenuto** conto che:

la delibera 363/2021 stabilisca all'art. 7 che i PEF (di cui al comma 7.1 e 7.2 dell'art. 7) sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura delineata dal successivo art. 8;

il comma 7.8, dell' art 7.della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1e 7.2 ”*;

**Visti :**

i commi da **654 a 660 dell'art. 1 della legge n.147/2013** che attribuiscono ai comuni il potere di introdurre, con il regolamento, riduzioni e agevolazioni sul tributo dovuto, da finanziare con la fiscalità generale, ovvero da porre a carico degli altri contribuenti Tari, non beneficiari delle misure agevolative;

- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

**Considerati** i tempi per istruire le procedure per il tempestivo riconoscimento, su istanza di parte, in ordine alle agevolazioni previste nel regolamento tari per le utenze domestiche e non domestiche;

**Richiamata la Deliberazione n. 8/2022 del 25/01/2022** della Giunta Comunale, con cui, visto l'art. 29, comma 3 del vigente Regolamento TARI, al fine di agevolare e semplificare gli adempimenti ai contribuenti, sono state stabilite per il versamento della TARI per l'anno 2022, quattro rate: tre rate in acconto, nella misura corrispondente al 75% dell'importo, calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente ( di cui alla Deliberazione di C.C. n. 47/2021 del 30/06/2021), oltre la rata unica per i contribuenti che vogliono effettuare il versamento in unica soluzione. La rimanente quarta rata a conguaglio, sarà calcolata con l'applicazione delle Tariffe relative all'anno di competenza 2022, ai sensi del art. 13 comma 15 ter del Dlgs.n. 201/2011;

**Dato atto** che :

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- con Determinazione n.1542 del 11/11/2021 del Dirigente del Settore Bilancio della Provincia di Latina, Dott. Francesco Carissimo, è stata confermata nella misura del 5%, il tributo di cui sopra, per i comuni della provincia che non abbiano superato almeno il 30% di raccolta differenziata, che sulla base dei dati forniti da Servizio Ambiente la percentuale di raccolta differenziata per il Comune di Latina è pari al 29,15%;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n° /2022 del 2022 con la quale è *stato approvato il PEF per il periodo secondo il nuovo MTR2 delineato da ARERA con la deliberazione n.363/2021*

**Ritenuto** opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso;

**Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il DLGS 118/2011;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale relativo alla Tassa Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 04/06/2020 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla deliberazione di Consiglio n° 49 / 2020 e 46/2021, s.m.i.;

Visto il Decreto legge 5 maggio 2022, Cd Decreto aiuti

**Richiamato** il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 5 e comma 15 ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;



Vista la Circolare MEF 2/Df del 22 novembre 2019 ;

Viste le deliberazioni ARERA 363/2021 e 15/2022 ;

Visto il D.L n. 124/2019 convertito in L. n.157/2019;

### PROPONE DI DELIBERARE

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di prendere atto del Piano economico finanziario (PEF) approvato dall'Ente con Deliberazione di C.C. n. 47 del 31.05.2022, secondo il nuovo MTR2 e i dettami della deliberazione ARERA n.363/2021 e dei documenti ad esso allegati che prevede un costo complessivo presunto del servizio di igiene ambientale e gestione dei rifiuti per l'anno 2022 da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti -TARI, pari a **€. 26.406.772,00**;

di approvare, in conformità al predetto Piano Finanziario, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, di cui agli allegati prospetti da 1<sup>a</sup> 4 (**Allegati Prospetti da 1 a 4**) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommata l'aliquota d'imposta sulle funzioni ambientali il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, stabilita dalla Provincia di Latina con Determinazione del Dirigente del Settore Bilancio n.1542 del 11/11/2021 nella misura del 5%;

di richiamare la Deliberazione di G.M. n. 8/2022, visto l'art. 29, comma 3 del vigente Regolamento TARI, con cui è stato stabilito che per l'anno 2022 la Tari sarà riscossa in acconto e saldo, con la suddivisione in quattro rate di cui tre in acconto, oltre la rata unica per i contribuenti che vogliono effettuare il versamento in unica soluzione, nella misura corrispondente al 75% dell'importo, calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (Deliberazione di C.C. n. 47/2021 del 30/06/2021 per l'anno 2021), con le seguenti scadenze:

**31/03/2021, prima rata di acconto e rata unica;**

**30 giugno 2022 seconda rata di acconto;**

**15 settembre terza rata di acconto;**

la quarta rata a conguaglio, sarà calcolata con l'applicazione delle Tariffe relative all'anno di competenza 2022, ai sensi del art. 13 comma 15 ter del Dlgs.n. 201/2011; con la seguente scadenza:

**rata unica saldo al 15/12/2022**

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente  
Dott. Quirino Volpe

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la surriportata proposta di deliberazione;
- Visto il parere favorevole del Dott. Quirino Volpe, Responsabile del Servizio Entrate, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;
- Visto:
  - il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;



che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

### **DELIBERA**

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione, con la votazione di cui al report allegato generato dal sistema informatico "Consigli cloud".

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

Il presente atto, attesa l'urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un'esecuzione non immediata e così salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo di indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d'immediata eseguibilità della delibera, votata dai presenti con separata votazione di cui al report allegato generato dal sistema informatico "Consigli cloud".



Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Raimondo Tiero

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Manzo Dott.ssa Simona

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)